



Tribunale Ordinario di Rimini  
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'Esecuzione,,

vista la sentenza n. 128 del 22.6.2021 della Corte Costituzionale, relativa alla dichiarazione di sospensione ex art. 54 ter delle procedure esecutive immobiliari,

informa tutti i rappresentanti degli Ordini professionali, anche al fine di non appesantire il lavoro della Cancelleria, che:

1. non occorre che i creditori depositino ricorso in riassunzione per chiedere la prosecuzione della procedura;
2. i professionisti delegati possono proseguire le operazioni di vendita già delegate, senza che occorra chiedere specifica disposizione da parte del G.E. a sensi dell'art. 591 cpc;
3. qualora i creditori vogliano, cautelativamente, depositare comunque ricorso in riassunzione, il termine semestrale di cui all'art. 627 c.p.c. decorre - ai sensi dell'art. 30, comma 3, l.n. 87 del 1953 - dal giorno successivo alla pubblicazione della citata sentenza n. 128 del 22.6.2021 della Corte Costituzionale (depositata il 22.06.2021);
4. le udienze ex art. 569 cpc, già fissate per le procedure già soggette a sospensione non verranno ricalendarizzate, ne' anticipate;
5. sono in corso di emissione i provvedimenti di fissazione dell'udienza per la determinazione delle modalità di vendita ex art. 569 c.p.c., nomina dell'esperto per la stima dei beni pignorati e contestuale del custode per le procedure già soggette a sospensione.

Si raccomanda la comunicazione, a cura della Cancelleria, del presente decreto a tutti gli stimatori, custodi e professionisti delegati interessati e al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché l'affissione sulla porta di accesso della Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari.

Rimini, 28 luglio 2021

Il Giudice dell'esecuzione  
Dott.ssa Maria Carla Corvetta

